



REG. ORD. N. 49 / 24 GIU. 2010

PROT.GEN. n. 10342 / 24 GIU. 2010

**OGGETTO: ORDINANZA PER LA CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PRIVATO**

### **IL SINDACO**

**Premesso** che le novità legislative introdotte nel "pacchetto sicurezza" adottate con decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008 convertito con modificazioni dalla legge 25 luglio 2008 n. 125, attribuiscono al Sindaco in veste di ufficiale di governo nuovi poteri ordinatori per la promozione di una politica di sicurezza a livello locale ampliando la sfera di intervento e preordinandola alla tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica;

**Premesso** che all'interno del territorio comunale, esistono aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale;

**Considerato** che tale incuria, oltre a sminuire il decoro del Comune e delle aree private attigue:

- facilita la propagazione di vegetazione infestante;
- può favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di topi, rettili oltre che di insetti nocivi o fastidiosi (es. zanzare, mosche) che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale;
- può nascondere o rendere poco visibile la segnaletica stradale, gli impianti semaforici, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata;
- costituisce talvolta ricettacolo di sporcizia e deposito di rifiuti;

**Considerato inoltre** che la presenza di tali situazioni, possono produrre un danno all'immagine del territorio in contrasto con la vocazione turistica e con le caratteristiche paesistiche ed ambientali dei luoghi, oltre che costituire situazione di potenziale pericolo per la salute ed il benessere dei cittadini e quindi per l'incolumità pubblica, costituendo in tal senso presupposto per l'applicazione dalla legge 25 luglio 2008 n. 125;

**Ritenuto utile**, al fine di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia di prati, giardini e verde privato che risultino in stato di abbandono, di controllare costantemente la crescita delle essenze arboree dei terreni, delle aree verdi e dei giardini, con particolare riguardo a quelli posti in prossimità di civili abitazioni e del centro storico nonché i proprietari delle fioriere, delle aiuole e dei vasi piantumati con essenze arboree ubicati su suolo pubblico o privato prospiciente la pubblica via a curarne la manutenzione e la pulizia;

**Ritenuto indispensabile** adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro cittadino atteso che la regolamentazione dell'attività di pulizia dei terreni, anche non coltivati, è assunta per motivi di igiene, sicurezza urbana ed incolumità pubblica, nonché di prevenzione del rischio incendi, di sicurezza della circolazione stradale ex art. 16, 18, 29 C.d.S. ed infine ai sensi dell'art. 3, co. 2 della legge n° 267/2000, per la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità;



Visto il Regolamento d'Igiene Comunale;

Visti gli articoli 50 e 54 del D. Lgs 18/08/2000 n° 267, quest'ultimo come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125;

Visto l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;

Vista la deliberazione di Giunta n. 134 del 20.10.2008 avente ad oggetto l'aumento degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione alle ordinanze sindacali;

Visto l'art. 21-ter. della legge n° 241/90;

Visto l'art. 2/lett. "c" del D.M. 5/08/08;

Vista la legge n° 353/2000 recante norme sugli incendi boschivi;

Visti gli artt. 16,18,29 del vigente C.d.S;

#### ORDINA

- ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivatori;
- ai proprietari di aree verdi in genere incolte, abbandonate o aree artigianali, industriali dismesse;
- agli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali destinate a verde, parco, giardino, orto;
- ai responsabili dei cantieri edili aperti dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza;
- ai proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei permanenti all'aperto;
- ai proprietari di aree verdi in genere;
- ai proprietari di aiuole, vasi o fioriere poste su suolo pubblico o su suolo privato prospicienti o comunque visibili da luogo pubblico piantumate con essenze arboree;

ciascuno per le sue competenze:

- di provvedere allo sfalcio delle erbe infestanti, alla loro rimozione e diserbo;
- di provvedere alla regolazione delle siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale con conseguente rimozione e smaltimento dello sfalcio e dei residui vegetali;
- mantenere in perfetto stato di conservazione i terreni di qualunque natura e destinazione, i prati, le aiuole, fioriere e vasi ubicati su suolo pubblico o su suolo privato prospicienti o comunque visibili dalla pubblica via, assicurandosi che le essenze arboree piantumate siano sempre in perfetto stato di conservazione con le necessarie manutenzioni ed eventuali ripiantumazioni periodiche, oltre che di curare la pulizia delle stesse;



Comune  
di Sirmione  
IL SINDACO

Tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne riavvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine ed il decoro cittadino.

#### AVVERTE

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento, in misura ridotta, della somma di euro **250,00** da applicarsi con i criteri ed i principi di cui alla L. 689/1981 come modificata dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ed è immediatamente esecutiva.

Qualora tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di adempire a quanto sopra descritto non vi provvedano, questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, curerà direttamente l'esecuzione di tutti i lavori necessari in danno ed a spese dei trasgressori fatta salva in ogni caso la facoltà di rimuovere strutture, arredi, fioriere, vasi, ecc. a spese dei trasgressori ex articolo 21-ter della Legge n. 241/90.

#### DISPONE

Di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante l'affissione all'Albo Pretorio per 15 gg., mediante la pubblicazione sul sito internet Comunale, nonché mediante l'affissione di locandine su tutto il territorio comunale.

#### DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale, a tutte le Forze dell'Ordine, per quanto di propria competenza, a vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall'art. 2 e segg. della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

**IL SINDACO**  
(Alessandro Mattioli)